

Grandi proclami dalle altre associazioni che siedono in Cda Enasarco, ma senza alcun seguito

Anticipo Firr, nulla di fatto

Gli iscritti all'ente si chiedono dove siano i 450 milioni di euro promessi

Gia da tempo gli iscritti all'ente chiedono la possibilità, per far fronte ai grandi problemi di liquidità di questo periodo, di poter richiedere l'anticipo del Firr dall'Enasarco. Soldi degli iscritti ma gestiti dalla Fondazione in virtù di una convenzione firmata da altre associazioni di categoria con quelle delle ditte mandanti da svariati anni. Convenzione che Federagenti chiede da tempo di poter firmare per poter verificare la gestione di questi soldi, ma inutilmente vista l'opposizione delle altre associazioni firmatarie (Fnaarc, Usarci, Cisl, Uil, Confindustria, Confcommercio, Confcooperative ecc.) e di Enasarco stessa (nel cui Cda siedono anche le stesse associazioni appena citate), che evidentemente mal digerirebbero la presenza della nostra associazione.

Nei giorni scorsi sempre le stesse associazioni si sono riunite e senza addirittura comunicarlo ad una delle associazioni firmatarie dell'originaria convenzione Firr (Fiarco-Confesercenti) che facendo ora parte della lista "Fare presto" è probabilmente considerata non più degna di attenzione, si sono riunite ed hanno deliberato una modifica di quella convenzione al fine di consentire agli agenti ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Anticipo Firr, nulla di fatto
- Il D.L. "RILANCIO" alla prova dei fatti
- COVID e Privacy
- Enasarco, confermato il rinvio delle elezioni
- Prestazioni Integrative 2020
- Rubrica Legale

Finalmente pubblicato il provvedimento per sostenere l'economia nazionale

Il D.L. "RILANCIO" alla prova dei fatti

Dalla prima analisi delle misure si evince ancora una scarsa attenzione alla categoria

Dopo giorni di attesa e trepidazione la Ragioneria Generale ha finalmente validato il testo definitivo del cosiddetto DL Rilancio che il 19 maggio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Abbiamo così potuto prendere visione del testo definitivo che, ad un primo rapido esame, non sembra discostarsi, se non formalmente dal testo provvisorio che avevamo commentato la settimana scorsa.

Come già avevamo detto il nome attribuito al provvedimento è assolutamente giustificato dalla portata economica dello stesso dal momento l'entità delle somme impegnate è pari quasi a due leggi finanziarie.

Il provvedimento vede la luce in un momento di parziale, ma crescente ottimismo a livello europeo e nazionale: i dati sull'indice della fiducia dei consumatori nell'Eurozona ben superiore alle attese degli analisti, una prima, ma significativa intesa sul recovery fund sponsorizzato dal duo Francia - Germania, l'eccezionale risultato del collocamento dei BTP Italia, con i quali il Tesoro ha raccolto oltre di 14 miliardi di euro dai piccoli risparmiatori italiani ed oltre 8 da quelli istituzionali (che hanno avuto però un solo giorno per aderire) per un collocamento totale che ha superato i 22 miliardi di euro.

Si tratta di segnali incoraggianti e per questo il Paese non può permettersi di perdere l'occasione utilizzando male o con ritardo le somme che questo decreto, al momento sulla carta, mette a disposizione delle imprese e delle famiglie per riprendersi dall'abisso in cui la pandemia ci ha gettato.

Detto questo, torniamo quindi ad esaminare le misure potenzialmente di interesse per la categoria ...

segue a pag. 3

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

**Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito**

**Hai lo strumento
giusto per il tuo
lavoro?**



 **soluzione agenti**

**Solo quello che ti serve
per Vendere di Più e Meglio**

SCOPRI DI PIÙ 

Anticipo FIRR, nulla di fatto

Gli iscritti all'ente si chiedono dove siano i 450 milioni di euro promessi

a cura della **Redazione**

Gia da tempo gli iscritti all'ente chiedono la possibilità, per far fronte ai grandi problemi di liquidità di questo periodo, di poter richiedere l'anticipo del FIRR dall'Enasarco. Soldi degli iscritti ma gestiti dalla Fondazione in virtù di una convenzione firmata da altre associazioni di categoria con quelle delle ditte mandanti da svariati anni. Convenzione che Federagenti chiede da tempo di poter firmare per poter verificare la gestione di questi soldi, ma inutilmente vista l'opposizione delle altre associazioni firmatarie (Fnaarc, Usarci, Cisl, Uil, Confindustria, Confcommercio, Confcooperative ecc.) e di Enasarco stessa (nel cui Cda siedono anche le stesse associazioni appena citate), che evidentemente mal digerirebbero la presenza della nostra associazione.

Nei giorni scorsi sempre le stesse associazioni si sono riunite e senza addirittura comunicarlo ad una delle associazioni firmatarie dell'originaria convenzione FIRR (Fiarco-Confesercenti) che facendo ora parte della lista "Fare presto" è probabilmente considerata non più degna di attenzione, si sono riunite ed hanno deliberato una modifica di quella convenzione al fine di consentire agli agenti di richiedere un anticipo del FIRR.

La notizia è stata subito ampiamente pubblicizzata con toni trionfalistici per "mettere il cappello" sulla paternità dell'iniziativa, parlando di "450 milioni di euro a disposizione degli agenti".

Ma dopo i roboanti quanto tardivi annunci di queste associazioni, che – lo ricordiamo – sono in maggioranza nel CdA e quindi avrebbero potuto tranquillamente deliberare tale misura a favore della categoria da tempo, il Consiglio d'Amministrazione riunitosi mercoledì 27 maggio ha deciso di rinviare a una prossima seduta, fissata per il 9 giugno, ogni discussione in merito al FIRR, come a ogni altro provvedimento in favore degli agenti.

Certo l'atteggiamento tenuto da queste associazioni dell'attuale maggioranza che hanno deciso di sottrarsi al giudizio della categoria rinviando sine die le votazioni (come ben spiegato in altro articolo all'interno del notiziario) rappresenta l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari. Luca Gaburro e Davide Ricci (entrambi di Federagenti), Antonino Marciànò (Fiarco), Alfonsino Mei (Anasf), e Gianni Guido Triolo (Confesercenti) denunciano come "Nonostante gli annunci sbandierati che facevano intendere l'immediata disponibilità del 30% del Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) agli agenti colpiti dall'Emergenza Coronavirus, fino alla concorrenza di 450 milioni di euro, nessuna decisione è stata presa dal CdA. Dunque - ricordano Gaburro, Marciànò, Mei, Ricci e Triolo - per gli agenti niente anticipo FIRR, che

in tanti pensavano addirittura di poter richiedere fin da questa settimana, né tantomeno alcun altro tipo di sostegno in un momento di drammatica emergenza sanitaria, sociale ed economica per la nostra categoria professionale".

Ma le preoccupazioni non finiscono qui. Infatti i 5 consiglieri hanno evidenziato come nel cda di ieri siano stati "forniti dati previsionali allarmanti sull'emorragia di iscritti per i prossimi anni, che non possono che destare preoccupazione. Si tratta purtroppo di dati in continuità con quelli passati: negli ultimi anni abbiamo perso circa 5 mila iscritti l'anno, frutto, per tutta evidenza, anche della gestione dell'attuale governance dell'Ente, che manca di visione, indirizzo e senso della realtà...".

Nel frattempo tantissime sono le proteste degli iscritti all'ente, che giustamente si aspettavano che alle promesse seguissero i fatti. Ma, dopo il "teatrino" messo in piedi sul contributo di 1.000€ erogato dall'ente per il coronavirus (che ricordiamo potrà riguardare non più di 8.000 iscritti su 200.000 attraverso procedure contorte e lungaggini varie) anch'esso pubblicizzato come la "panacea a tutti i mali", gli iscritti – che chiedono aiuto e pretendono rispetto - adesso hanno assistito alla seconda puntata di uno sceneggiato che non piace a nessuno e che indigna.

Vi terremo informati. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Il D.L. "RILANCIO" alla prova dei fatti

Dalla prima analisi delle misure si evince ancora una scarsa attenzione alla categoria

a cura di **Luca Orlando**

— Direttore Nazionale Federagenti —

e di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

Dopo giorni di attesa e trepidazione la Ragioneria Generale ha finalmente validato il testo definitivo del cosiddetto DL Rilancio che il 19 maggio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Abbiamo così potuto prendere visione del testo definitivo che, ad un primo rapido esame, non sembra discostarsi, se non formalmente dal testo provvisorio che avevamo commentato la settimana scorsa.

Come già avevamo detto il nome attribuito al provvedimento è assolutamente giustificato dalla portata economica dello stesso dal momento l'entità delle somme impegnate è pari quasi a due leggi finanziarie.

Il provvedimento vede la luce in un momento di parziale, ma crescente ottimismo a livello europeo e nazionale: i dati sull'indice della fiducia dei consumatori nell'Eurozona ben superiore alle attese degli analisti, una prima, ma significativa intesa sul recovery fund sponsorizzato dal duo Francia - Germania, l'eccezionale risultato del collocamento dei BTP Italia, con i quali il Tesoro ha raccolto oltre di 14 miliardi di euro dai piccoli risparmiatori italiani ed oltre 8 da quelli istituzionali (che hanno avuto però un solo giorno per aderire) per un collocamento totale che ha superato i 22 miliardi di euro.

Si tratta di segnali incoraggianti e per questo il Paese non può permettersi di perdere l'occasione utilizzando male o con ritardo le somme che questo decreto, al momento sulla carta, mette a disposizione delle imprese e delle famiglie per riprendersi dall'abisso in cui la pandemia ci ha gettato.

Detto questo, torniamo quindi ad esaminare le misure potenzialmente di interesse per la categoria così come effettivamente approvate e decise da cui ancora una volta emerge come il Governo ed il legislatore non conoscano (o forse non vogliono conoscere) la realtà in cui operano gli agenti, i rappresentanti di commercio ed i consulenti finanziari che sono - lo ricordiamo - i principali intermediatori del PIL italiano.

Analizziamo in questa sede solo le misure più rilevanti rimandandovi per una disamina più

ampia al contenuto del Quaderno Federagenti che è stato inviato in questi giorni a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta

a) Bonus 600 euro: (art.84) L'articolo 28 del dl n. 18/2020 (Cura Italia) prevedeva l'erogazione "ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" l'erogazione di un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. La norma specifica altresì che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

L'articolo 84 del dl Rilancio, al comma 4, conferma che ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del dl n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. A fronte dei chiarimenti forniti in occasione del DL Cura Italia possiamo ora affermare con sicurezza che gli agenti, i rappresentanti ed i consulenti finanziari sono ricompresi tra i soggetti beneficiari del bonus in discussione. Vi è certo il rammarico che tale bonus sia limitato a 600 euro e sia, al momento, previsto solo per il mese di aprile.

La formulazione della norma in cui ci si limita ad affermare che l'indennità "è erogata anche per il mese di aprile" sembra far pensare che non vi sia necessità per il soggetto di porre in essere ulteriori adempimenti e che la stessa verrà corrisposta già in forza della precedente richiesta avanzata per il mese di marzo. Attenti a quanto disposto dal comma 14 il quale prevede che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del "Decreto rilancio" (cioè dal 19 maggio) il soggetto decade dalla possibilità di richiedere l'indennità relativa al mese di marzo 2020. L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS in unica soluzione.

b) Annullamento versamento Irap (art. 24): Il beneficio prevede che non sia dovuto il versamento:

- del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
- della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il beneficio riguarda tutti gli agenti individuali che operano in forma strutturata e le società di agen-

zia in cui il requisito dell'organizzazione è sostanzialmente implicito.

c) Contributo a fondo perduto (art. 25): si prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta solo se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 1) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 2) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 3) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate. L'ammontare del contributo a fondo perduto laddove riconosciuto, non potrà essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le modalità concrete di funzionamento sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Attualmente la definizione dell'articolo è infelice e rischia di penalizzare fra gli altri anche gli agenti di commercio nel punto in cui esclude dal beneficio i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509. Si spera

**Vuoi verificare la tua posizione contributiva?
Vuoi attivare la polizza Enasarco o
vuoi godere delle prestazioni integrative offerte
dall'Ente? Contatta le nostre sedi
www.federagenti.org**

in questo caso che l'Agenzia delle Entrate applichi rigorosamente il dettato normativo senza interpretarlo, escludendo dal beneficio solo lavoratori dipendenti e professionisti (che in realtà possono contare su altre forme di sussidio invece precluse agli agenti).

d) Incremento Fondo per acquisto automezzi a basse emissioni di Co2 (art. 44): di interesse per la categoria può essere la previsione contenuta nell'articolo 44 che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021, il fondo per le agevolazioni in caso di acquisto di un'autovettura ecologica.

e) Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese (articoli 54, 55 e 56): le norme prevedono che Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse fino a un importo di 800.000 euro per impresa (salvo limiti inferiori già prefissati). L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa.

Si tratta di previsioni, al momento, di natura programmatica (che quindi devono essere concretamente declinate dagli enti destinatari che po-

trebbero in quella sede anche individuare solo specifiche categorie di imprese a cui indirizzare tali aiuti es. settore agricolo, settore produzione beni primari etc.

f) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) interessa soprattutto gli agenti che operano in forma più strutturata, con dipendenti o comunque che utilizzino un ufficio o uno showroom, ma in generale per tutti gli agenti e rappresentanti sono comunque costretti effettuare periodiche sanificazioni quantomeno dell'autovettura e del campionario, nonché ad acquistare guanti e mascherine. Ebbene spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
- per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- 1) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- 2) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- 3) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti di legge

g) Proroga scadenze fiscali (art. 126 e seguente): è prevista la proroga dei termini di ripresa della riscossione di cui agli articoli 18 e 19 del n. 23/2020, nonché dagli articoli 61 e 62 del dl n. 18/2020. In sostanza si prevede lo spostamento delle seguenti scadenze fiscali al 16 settembre 2020: IVA, ritenute d'acconto, contributi previdenziali, contributi Inail, atti di accertamento, esattoriali e gli avvisi bonari, rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Il loro versamento potrà avvenire sia in un'unica soluzione che in quattro rate di pari importo.

Come già detto la Federagenti pur riconoscendo l'importanza della manovra ritiene le misure insufficienti in relazione al mondo dell'intermediazione commerciale. Delude, per esempio, la mancata previsione di un indennizzo per il mese di maggio (riconosciuto invece ad altri soggetti), lasciando perplessi alcuni criteri per l'individuazione delle diminuzioni di fatturato (da cui nasce poi il diritto ad accedere ad alcuni istituti: contributi, aiuti, sussidi) che non tengono in alcun conto la reale dinamica del mondo dell'intermediazione commerciale.

Speriamo che anche le altre associazioni di categoria si uniscano a noi per far sentire la voce della categoria nelle competenti sedi istituzionali in vista della conversione del decreto. ■

COVID e Privacy

a cura di **Luca Orlando**

— *Direttore Nazionale Federagenti* —

Quelle che seguono sono alcune FAQ rinvenibili sul sito del Garante Privacy in relazione al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Abbiamo pensato di riproporre, con brevi considerazioni, quelle che, per analogia, possono interessare anche gli agenti e i rappresentanti di commercio

Domanda: Il datore di lavoro oltre a rilevare la temperatura corporea del personale dipendente all'ingresso della propria sede, può rilevare anche la temperatura di fornitori e/o collaboratori esterni?

Risposta: I datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. In particolare, prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali e anche degli utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori. Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione. In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando

è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato, ma solo della circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro. Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato.

Considerazioni: Alla luce di quanto sopra si deve quindi ritenere legittimo e consentito che il titolare dell'esercizio commerciale, del laboratorio artigianale e/o dell'azienda, sottoponga l'agente alla rilevazione della temperatura. Non potrà invece procedere alla registrazione del dato neanche nel caso in cui la stessa risulti superiore al normale, dovendosi unicamente limitare a vietare l'accesso all'interno dei locali. Alla stessa stregua l'agente o rappresentante, qualora riceva i clienti all'interno del proprio showroom dovrà limitarsi ad effettuare la misurazione, precludendo l'ingresso ai soggetti che risultino affetti da alterazioni febbrili senza effettuare la registrazione del dato misurato. Laddove venissero essere emesse dalle Autorità amministrative locali specifiche Ordinanze in funzione di particolari realtà territoriali che prevedano ulteriori adempimenti motivati da necessità di prevenzione di focolai di infezione che obblighino il titolare dell'attività a registrare sia il dato che il nominativo del soggetto si ritiene che, in assenza di specifica disposizione legislativa, tale operazione sia comunque possibile in funzione della copertura offerta dal disposto dell'articolo 32 della Costituzione anche in assenza di consenso dell'interessato

Domanda: L'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19?



Risposta: In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Considerazioni: l'indicazione fornita è pienamente applicabile anche agli agenti e rappresentanti che operando in forma strutturata (si pensi specialmente alle società di agenzia) devono sottostare a tutti gli obblighi dei datori di lavoro laddove abbiano dipendenti e/o collaboratori. In questo caso il fondamento normativo per le operazioni di rilevazione, registrazione, conservazione ed eventuale comunicazione dei dati alle autorità sanitarie di controllo è direttamente rinvenibile nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ■

SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO



Cosa si può fare con il Nuovo Software Fatture Agenti.IT ?

- Gestione Fatture Elettroniche
- Emissione ed Invio Fatture Elettroniche Formato XML
- Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO
- Spedizione Fatture Via E-Mail
- Spedizione Fatture Via PEC
- Stampa su Carta Intestata
- Gestione Logo su Stampa Fattura
- Export in Word, Excel e PDF
- Gestione Pagamenti Fatture
- Consultazioni ENASARCO
- Grafici e Statistiche su 10 Anni a Confronto
- Gestione Aziende Mandanti
- Gestione Schede Clienti Potenziali e Acquisiti
- E molto altro ancora...

**Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche
in modo TOTALMENTE GRATUITO.**

**Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT
e attiva il Tuo Account. Tutto Gratis al 100%**

Enasarco, confermato il rinvio delle elezioni

Il CdA a maggioranza, persevera, sfida i Ministeri e rinvia il voto "sine die"

a cura della **Redazione**

Le elezioni online per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati in seno alla Fondazione Enasarco, inizialmente fissate per il periodo 17-30 aprile 2020, rimangono "sospese" fino a data da destinarsi: così ha deciso mercoledì 6 maggio il CdA Enasarco con una deliberazione approvata a maggioranza (9 favorevoli e 5 contrari, con un assente); "e sospesa rimane la legittimità dell'Ente, in questo modo in regime di proroga e quindi legalmente incapace di adottare misure straordinarie al sostegno agli iscritti: misure quanto mai necessarie, ora, per aiutare agenti e consulenti colpiti dai gravissimi danni economici e sociali legati all'Emergenza Coronavirus", fanno sapere i 5 Consiglieri che hanno votato contro: Luca Gaburro, Antonino Marciànò, Alfonsino Mei, Davide Ricci e Gianni Guido Triolo, secondo i quali "c'è da domandarsi se la democrazia faticosamente guadagnata dall'Ente non sia a rischio".

Il CdA di ieri, nonostante il nutrito Odg, non ha deliberato nulla a favore degli iscritti – in questo momento di difficoltà per i danni da Covid-19 – ed ha eluso le direttive dei vigilanti Ministeri del Lavoro e dell'Economia del Governo, i quali, con una lettera inviata in data 30 aprile 2020, avevano invitato l'Ente a riattivare rapidamente le procedure per la votazione online, fissandone anche la data: 20 maggio-3 giugno 2020. "I rappresentanti delle sigle Federagenti, Fiarco, Anasf e Confesercenti, che compongono le liste "Fare Presto!", candidate alla guida di Enasarco ricordano come i Ministeri abbia-

no "confermato la posizione già espressa una prima volta dal Dicastero del Lavoro in data 1° aprile 2020 e hanno ribadito, l'illegittimità della deliberazione di sospensione del voto online, alla quale ci siamo sempre opposti e contro la quale abbiamo immediatamente presentato ricorso" e confermano "la ferma volontà (della Lista Fare Presto) di ripristinare immediatamente le procedure per il voto online, espressa con i nostri voti in CdA, .. dettata dalla volontà di tutelare i diritti degli iscritti e dalla conoscenza e rispetto delle norme: la sospensione delle procedure elettorali per l'emergenza Coronavirus ha infatti portato 'in prorogatio' il CdA della Fondazione Enasarco e tale condizione sta esponendo l'Ente a una gestione "decapitata", assolutamente inefficace e inefficiente rispetto allo straordinario contesto attuale, legato ai gravi danni economici e sociali che gli iscritti stanno attraversando a causa della pandemia." Sollecitati a chiarire ulteriormente la loro intenzioni così si esprimono i consiglieri nel prosieguo della nota: "La nostra posizione è ampiamente confortata dalle azioni dei due Ministeri vigilanti, che per legge intervengono nell'interesse degli iscritti e a tutela della stessa autonomia dell'Ente, chiaramente venuta meno, ieri, in Consiglio".

"L'autonomia della Fondazione – proseguono Gaburro, Marciànò, Mei, Ricci e Triolo – è tutelata dal fatto che essa è libera di determinare le modalità con le quali procedere al voto, tutelando la salute: in quest'ottica la procedura di votazione online ne è chiara salvaguardia. Inoltre, il sistema di vigilanza esterna da parte dei Ministeri è previsto dalla stessa legge che regola il funzionamento dell'Ente. In particolare, la vigilanza di un soggetto pubblico è essa stessa garanzia dell'autonomia e del funzionamento interno della Fondazione che deve agire sempre nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento". A chi chiede se vi pos-

sano essere perplessità circa il reale indirizzo dato dagli organi istituzionali alla Fondazione i Consiglieri rispondono in nota ricordando che "i ministeri vigilanti, attraverso 3 missive, hanno affermato l'illegittimità delle delibere del CdA proprio per contrarietà ai parametri sopra citati." "E - fanno sapere i 5 Consiglieri riferibili a "Fare Presto! - perseguire nella condotta censurata dai Vigilanti espone l'Ente anche al rischio di una responsabilità per danno". La nota è una bocciatura senza appello dell'operato dei consiglieri di maggioranza e così concludono Gaburro, Marciànò, Mei, Ricci e Triolo "la proroga 'sine die' votata dalla maggioranza è una forzatura che impedisce la piena tutela degli iscritti che, soprattutto in un momento di forte tensione e di pericolo sanitario, rischiano di rimanere senza tutela per l'assenza di strumenti in capo all'organo amministrativo. L'impossibilità di assumere decisioni 'extra ordinem' adeguate, in un simile contesto di crisi, ha dirette conseguenze in termini di responsabilità, anche morali: è evidente, infatti, che gli organi "in prorogatio" non possano svolgere che l'ordinaria amministrazione e gli affari correnti; ma in questa fase agenti e consulenti stanno attraversando la peggiore crisi economica, sanitaria e sociale che si sia mai vista nel Dopoguerra e le misure da adottare devono essere straordinarie, per consentire ai nostri iscritti e alle loro famiglie di avere certezza per il presente e speranza per il futuro".

Solo per completezza pare opportuno ricordare che altre casse previdenziali iscritte all'Addepp hanno regolarmente votato in questo periodo di lockdown, per il rinnovo dei propri vertici, tra l'altro riportando dati di affluenza (vedi Enpam) addirittura triplicati rispetto a quelli delle precedenti elezioni, quindi anche sotto questo profilo le giustificazioni addotte da chi non vuol far votare la categoria sembrano ancora più pretestuose ed infondate. ■



RADIO AGENTI.IT

LA WEB RADIO PER GLI
AGENTI DI COMMERCIO

in streaming su
www.radioagenti.it

ASCOLTA LA DIRETTA

Prestazioni Integrative 2020

Cosa è cambiato nelle prestazioni Enasarco con l'emergenza Coronavirus

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Nello scorso numero del ns giornale abbiamo spiegato come quest'anno la Fondazione Enasarco, per far fronte all'emergenza da Covid 19, abbia sensibilmente diminuito le prestazioni integrative da fornire agli associati dirottando le risorse sulle prestazioni straordinarie collegate al virus.

Abbiamo anche detto, in altre sedi, che l'iniziativa, giusta in linea di principio, appare senz'altro modesta ed insufficiente e Federagenti, come le altre associazioni della lista Fare Presto, ha più volte richiesto di adottare iniziative più coraggiose a favore di una categoria ormai allo stremo.

Ribadita questa fondamentale convinzione veniamo ora a descrivere in breve due delle prestazioni integrative, sopravvissute al cambiamento e che rimangono pertanto immutate.

Dal 3 aprile si possono, infatti, richiedere le seguenti prestazioni:

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

La Fondazione eroga a tale titolo un contributo di importo pari a € 750,00.

Per ottenere questa prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che, alla data della domanda, abbia almeno 8 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori negli ultimi tre anni non inferiori al minimale e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2018 non superiore ad Euro 30.000,00.

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda on line.

Ai fini della individuazione dei requisiti farà fede la data della sentenza definitiva di adozione.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 4 è la seguente:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio, con allegata copia del documento di identità;
- 2) copia della sentenza definitiva di adozione (solo per i figli adottivi);
- 3) copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018.

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it dovranno essere presentate:

- a) entro il 30 aprile 2020 per concorrere alla graduatoria del I° quadrimestre;
- b) entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del II° quadrimestre;
- c) entro il 31 dicembre 2020 per concorrere alla graduatoria del III° quadrimestre.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo, pari in questo caso a 2.500 Euro, è riconosciuto in caso di parto o di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantesimo giorno di gestazione.

Analoghi sono i requisiti richiesti per poter presentare la domanda la quale deve essere sempre effettuata on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti

La documentazione da inviare a corredo della domanda è invece la seguente:

- 1) copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'agente nell'anno 2019 (redditi 2018). In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 – con copia del documento di identità - attestante l'assenza di redditi o l'esonero della presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730). In quest'ultimo caso dovranno comunque essere indicati gli eventuali redditi dell'anno 2018;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio, con allegata copia del documento di identità

- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 – con copia del documento di identità – attestante l'interruzione di gravidanza a decorrere dal novantesimo giorno di gestazione (solo in caso di interruzione della gravidanza).



Identiche sono le scadenze per la presentazione delle domande per concorrere alle tre graduatorie.

Si precisa per entrambe le prestazioni che:

- nell'ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e concorrono alla graduatoria del quadrimestre nel quale è pervenuta la documentazione integrativa;
- i contributi saranno erogati sulla base delle graduatorie di cui sopra;
- ai fini sostanziali e procedurali le domande si intendono perfezionate solo con la presentazione di tutta la documentazione richiesta;
- tenuto conto delle domande pervenute, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Fondazione provvederà a comunicare con avviso sul sito www.enasarco.it, i termini di definizione delle domande presentate e le date di pubblicazione della graduatoria relativa;
- le domande presentate con modalità diverse da quella on line non verranno considerate valide;
- la Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

NB: Per quanto riguarda le domande relative ai contributi di cui sopra, sono attualmente sospese le procedure online per la richiesta, in previsione della pubblicazione del secondo bando. Le domande online dovrebbero essere nuovamente disponibili a partire dal 16 giugno prossimo. ■

**Hai problemi con la tua ditta mandante?
Hai problemi con l'Enasarco?
Rivolgiti alla sede Federagenti a te più vicina**

Rubrica Legale

a cura di **Mario Zappalà**

— Avvocato del Foro di Catania

Consulente Federagenti per la Sicilia Orientale —

Domanda: sono un'agente di commercio monomandatario, nel mese di marzo la mandante mi ha trasmesso una pec con la quale mi comunica che, causa l'attuale situazione determinata dal diffondersi del COVID-19, e la forte decrescita del fatturato, non le è più possibile mantenere in vita le condizioni economiche fra noi concordate. In particolare, mi è stata proposta la riduzione della mia aliquota provvigionale dall'originario 10% al 5%. Nel mio contratto questa facoltà di riduzione non è contemplata e, per quanto non previsto dal mio contratto, si fa riferimento alla disciplina del codice civile "con esclusione di ogni altra fonte e, in particolare, delle norme degli Accordi Economici Collettivi". Posso oppormi a tale richiesta di modifica?

Risposta: la risposta alla sua domanda presuppone la risoluzione di questioni che attengono alle facoltà delle parti di modificare unilateralmente le clausole contrattuali, ma, al contempo, non può prescindere da una breve riflessione sulle probabili ripercussioni che "l'attuale situazione determinata dal diffondersi del Covid-19" (per usare le parole della sua preponente) determinerà sui contratti di agenzia (e, più in generale, sulla contrattazione fra privati).

Nel caso da lei prospettato, la comunicazione con la quale la sua preponente dichiara di voler ridurre la sua aliquota provvigionale dal 10%, originariamente concordato, al 5%, costituisce una proposta di modifica di una clausola contrattuale. Al pari di ogni proposta di modifica formulata da una delle parti del contratto, la stessa, per divenire vincolante, necessita dell'accettazione da parte di chi la riceve (salvo a verificare cosa accade se detta facoltà di modifica è già prevista dal contratto, circostanza che non ricorre nel suo caso).

La regola, dunque, è che la preponente non può procedere ad una modifica unilaterale delle aliquote provvigionali in mancanza di accettazione da parte dell'agente.

Sebbene gli Accordi Economici Collettivi prevedono alcune eccezioni a tale regola - nella parte in cui consentono al preponente, entro certi limiti ed a certe condizioni, di ridurre la zona dell'agente, i prodotti oggetto di promozione e la misura delle provvigioni concordate - trattasi pur sempre di eccezioni a detta regola. Nel suo caso, peraltro, tali eccezioni non potrebbero comunque operare, dato che il suo contratto esclude espressamente l'applicabilità degli accordi Economici Collettivi.

Dunque, in difetto di una sua accettazione della modifica provvigionale peggiorativa proposta dalla preponente, quest'ultima non potrà legittimamente effettuarla (potrà effettuarla di fatto, ma incorrerebbe in un illecito contrattuale).

E' da valutarsi, a questo punto, se lo stato emergenziale determinato dall'epidemia da Covid-19 possa comportare deviazioni da tale principio o mitigazioni nell'applicazione dello stesso.

In seguito al diffondersi dell'epidemia, in conseguenza dell'imprevedibilità dell'evento Covid-19 e della non imputabilità di tale evento ad alcuna delle parti del contratto, parte dei commentatori della legislazione d'emergenza si è espressa per un obbligo dei contraenti di cooperare in buona fede, eventualmente rinegoziando le clausole del contratto, al fine di consentirne il mantenimento in vita. In tale ottica, la condotta della parte che rifiuta immotivatamente la rinegoziazione dovrebbe valutarsi al fine di escludere (o comunque mitigare) la responsabilità dell'altra parte.

E' pur vero, però, che tale obbligo di cooperazione e rinegoziazione non può costituire una sorta di effetto automatico della pandemia in atto, ma può giustificarsi solo ove la pandemia abbia determinato uno squilibrio degli assetti contrattuali, e la rinegoziazione delle clausole sia funzionale a correggere tale squilibrio sopravvenuto.

Nel suo caso non si è in presenza un sopravvenuto squilibrio delle prestazioni contrattuali che possa giustificare detto obbligo di rinegoziazione. L'aliquota provvigionale del 10% (originariamente prevista nel suo contratto) è stata pattuita in funzione di un obbligo promozionale che permane immutato (ferma restando ogni considerazione circa gli impedimenti di fatto che, allo stato, possono condizionare la sua attività e quella della sua preponente) ed il calo di fatturato della preponente - determinato dagli effetti della pandemia sul mercato - si riverbera specularmente in un calo del suo fatturato provvigionale. Non vi sono dunque posizioni da riequilibrare in conseguenza della sopraggiunta pandemia.

Ne deriva che a seguito di un suo (legittimo) rifiuto della riduzione proposita non dovrebbe essere chiamata a rispondere neanche alla luce dei principi di cooperazione e buona fede, da ultimo valorizzati dagli autori che propendono per una necessità di rinegoziare i contratti in essere causa l'impatto determinato sugli stessi dalla pandemia in atto.

Domanda: sono un agente monomandatario. Lavoro per un'azienda che produce e commercializza prodotti cosmetici a livello nazionale. Prima che scoppiassero le problematiche rela-

tive al Covid-19 il mio canale di vendita era costituito dai parrucchieri e dai saloni di bellezza.

A seguito del lockdown la mia attività è del tutto cessata e le prospettive di ripresa sono lontane. La mandante mi ha proposto di collaborare con il canale delle vendite e-commerce (che sono escluse dal mio mandato di agenzia), svolgendo comunque attività di promozione vendite, sottoponendomi un documento dove è scritto: "In considerazione degli eventi determinati all'attività dei parrucchieri dall'epidemia di coronavirus, ed in attesa che le condizioni di mercato ci consentano una normale ripresa della ns. attività, Le proponiamo che la Sua collaborazione in ns. favore, al momento, venga prestata in relazione al ramo e-commerce, con sostituzione del suo trattamento provvigionale in essere con quello che segue...". La sottoscrizione di tale documento può danneggiarmi, qualora si verificano le condizioni per una normale ripresa della mia attività?

Risposta: il suo quesito offre lo spunto per affrontare il tema della "rinegoziazione" delle condizioni contrattuali, da alcuni indicato come lo strumento principe per fronteggiare al meglio l'impatto del Covid-19 sui rapporti giuridici. Ciò che le viene offerto, in effetti, è un apprezzabile (nelle intenzioni) strumento per adeguare momentaneamente il suo rapporto alle (imprevedibili) condizioni odierne, con conseguente mutamento delle modalità della sua prestazione e del suo sistema provvigionale.

Il pericolo che la sua mandante possa avere "ripensamenti" una volta riavviatosi il mercato che le è più congeniale, è scongiurato dalla locuzione "al momento", contenuta nella scrittura privata, oltre che dalla lettera di tale scrittura privata, che rende manifesto come la proposta di modifica derivi dall'impatto del Covid-19 sul mercato costituito dai suoi clienti di riferimento (i parrucchieri) e sia temporalmente legata alla auspicata "normale ripresa della ns. attività". In ogni caso, ove sia di suo interesse, e proprio perché si è in presenza di un'ipotesi di rinegoziazione contrattuale dettata dall'emergenza Covid-19, volendo dar maggior risalto alla temporaneità della modifica, dichiarare di accettare la proposta: "fermo restando il mio diritto alla ripresa della mia consueta attività lavorativa con il trattamento provvigionale precedentemente goduto, una volta cessate le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 sul mio mercato di riferimento."



RADIO AGENTI.IT

LA WEB RADIO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

scarica l'app su www.radioagenti.it/app



AGENTI NEWS

NOTIZIE PER AGENTI DI COMMERCIO

Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell'art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy. Per maggiori informazioni www.agentinews.it/privacy - La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l'Autorizzazione al trattamento dei dati.



Multinazionale solida e affidabile che mira a superare le aspettative dei propri Clienti garantendo una gestione della fornitura di energia e gas precisa, efficace ed efficiente, **Cerca Agenti e Agenzie di Vendita** che conoscano il mercato di riferimento (PMI e SMALL) per guidare lo sviluppo e il processo commerciale sul territorio di propria competenza. **Fondamentale** sarà: profonda attenzione per il cliente, forte motivazione ed eccezionali capacità di gestione dell'attività.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezione.agenzie@axpo.com



per il **veneto orientale** per le province di **BELLUNO, TREVISO, PADOVA, MESTRE**, per la vendita presso Ospedali e Case di Cura.

Si offre: Inquadramento ENASARCO con mandato in esclusiva, Riconoscimento Minimo Garantito, Provvigioni e premi legati al raggiungimento degli obiettivi.

Per inviare la tua candidatura collegati a: g.casamichele@incas-srl.com



Realtà operante nel settore della gestione del credito da oltre 50 anni, **seleziona Consulenti Commerciali** per l'ampliamento della propria rete, in Emilia, Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto. **Offriamo** guadagni superiori alla media e supporto aziendale.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
simone.tozzi@eurocredit.it

Diffusion Foods S.r.l., specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per il canale Ho.Re.Ca., **Ricerca** per tutta Italia **Agenti, Area Manager Regionali e Distributori**. **Si richiede:** esperienza di vendita e introduzione nel canale Ho.Re.Ca., conoscenza approfondita delle tematiche settoriali, buona presenza, propensione al lavoro di gruppo e a operare per obiettivi. **Si offre:** portafoglio clienti consolidato e in espansione, provvigioni, premi, formazione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

job@suavisitaly.com



Azienda Leader nel settore della televendita seleziona, per potenziamento del proprio organico, **Consulenti di Vendita** con possibilità di carriera. **Garanzia di guadagni superiori ai 50.000 Euro annui**, grazie agli appuntamenti prefissati, alla notorietà del marchio e all'organizzazione del lavoro. **Zone:** Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

venditoricv@marionlatex.it

FARMACA INTERNATIONAL S.p.A.

è azienda italiana Leader nella distribuzione di prodotti e servizi nel settore cosmetico professionale destinati agli acconciatori, operante in tutto il territorio nazionale da oltre 30 anni con i grandi marchi come **PROTOPLASMINA, DEFILE', CHARME, ESTRO, ESIGENT**.

Ricerca, per potenziamento proprio organico, **DIRETTORE VENDITE ITALIA**, a cui affidare la conduzione e la motivazione dei Consulenti di Vendita Monomandatari. **Zone:** Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Veneto.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

farmaca@farmaca.com



Gruppo Austriaco produttore di birra **Ricerca Agenti Plurimandatari** per l'acquisizione di nuovi grossisti /distributori e gestione degli esistenti in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. **Richiediamo** esperienza nel settore, motivazione e propensione al lavoro per obiettivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

g.residori@brauunion.com



Pellini Caffè S.p.A.
Cerca Agenti per le provincie di **Torino - Cuneo - Parma - Piacenza Lodi - Cremona - Trento - Bolzano**.
Mission: sviluppare la strategia aziendale e tattiche proiettate sulla forza vendita e sul mercato in funzione del ruolo.
L'azienda offre: Zona in esclusiva, inquadramento ENASARCO, fisso più incentivi e percorsi formativi avanzati.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

curriculum@pellinicaffe.it



AQUAFARMA S.r.l., leader a livello nazionale nel trattamento dell'acqua ad uso domestico, seleziona **AGENTI/VENDITORI** automuniti.

Provvigioni più alte del settore, possibilità di carriera in azienda. Appuntamenti prefissati dall'azienda, selezionati, provenienti dalle molteplici farmacie convenzionate nel territorio.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

d.zorzetto@farmacqua.com

Realtà nel settore Ho.Re.Ca.

con prodotti per la ristorazione dolce e salata, orientata al marketing, presente sul mercato nazionale e internazionale, **Ricerca Agenti** in tutta Italia minimo 25enni, iscritti al ruolo, con esperienza di vendita (preferibilmente in servizi e/o beni strumentali).

Si offre: le più alte provvigioni di mercato, prodotti brevettati ed esclusivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

hr@techfood.it



Vuoi inserire un annuncio di ricerca agenti sul prossimo numero di AgentiNews?

CHIAMACI SUBITO AL NUMERO VERDE 800.320.315

